

Camera dei Deputati

Legislatura 17
ATTO SENATO

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/08012
presentata da **ARRIGONI PAOLO** il **12/09/2017** nella seduta numero **872**

Stato iter : **IN CORSO**

Ministero destinatario :

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Delegato a rispondere : **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** , data delega **12/09/2017**

Attuale Delegato a rispondere :

MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE , data delega
13/10/2017

TESTO ATTO**Atto Senato****Interrogazione a risposta scritta 4-08012**

presentata da

PAOLO ARRIGONI**martedì 12 settembre 2017, seduta n.872**

ARRIGONI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante: in data 16 agosto 2017, è stata pubblicata l'ordinanza n. 235 del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara (sezione prima), con la quale la questione della soppressione del Corpo forestale dello Stato è stata rimessa al giudizio della Corte costituzionale; nell'ordinanza, notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri e comunicata anche al Parlamento, si legge testualmente: "È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, lett. a), l. 7 agosto 2015, n. 124, per contrasto con gli artt. 3, commi 1 e 2, 9, 32, 76, 77, comma 1, e 81 Cost. e degli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 177, nella parte in cui hanno disposto lo scioglimento del Corpo Forestale dello Stato e l'assorbimento del suo personale nell'Arma dei Carabinieri e nelle altre Forze di Polizia ad ordinamento militare, per contrasto con gli artt. 2, 3, commi 1 e 2, 4, 76 e 77, comma 1, Cost."; le questioni sollevate sono di due ordini. Da un lato, si collocano quelle che attengono direttamente alla legge delega (n. 124 del 2015) nella parte in cui ha previsto la razionalizzazione delle forze di polizia. Dall'altro lato, si collocano quelle che riguardano il decreto delegato, attuativo della riforma. Sul primo versante (punti sub 4 seguenti della motivazione) l'ordinanza dubita della legittimità costituzionale dell'articolo 8, lett. a), della legge n. 124 del 2015 per contrasto con gli articoli 3 commi 1 e 2, 9, 32, 76, 77 comma 1, e 81 della Costituzione, laddove ha affidato al Governo, in maniera del tutto generica e rimessa alla scelta arbitraria di quest'ultimo, l'eventuale assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altra forza di polizia, tramite una delega che il TAR Pescara non esita a qualificare come delega in bianco. Viene altresì rilevato come la norma di delega abbia consentito al Governo di provvedere alla soppressione del Corpo forestale dello Stato (con assorbimento in altra forza di polizia), pur riconoscendosi ad esso piena efficienza e competenza, e volendo solo mantenere gli attuali livelli di presidio ambientale e salvaguardare le professionalità esistenti, e ciò solo per non meglio definite e dimostrabili esigenze di razionalizzazione dei costi. Sul secondo versante (punti sub 3 seguenti della motivazione) l'ordinanza dubita della legittimità costituzionale di una serie di norme del decreto attuativo conseguente (decreto legislativo n. 177 del 2016, articoli 7-19), nella parte in cui hanno disposto lo scioglimento del Corpo forestale dello Stato e inoltre l'assorbimento del suo personale nell'Arma dei carabinieri e nelle altre forze di polizia ad ordinamento militare, per contrasto con gli articoli 2, 3, commi primo e secondo, 4, 76 e 77, comma primo, della Costituzione, secondo quanto si specifica di seguito in dettaglio. In particolare: a) si dubita del mancato rispetto del principio di autodeterminazione del personale del Corpo forestale dello Stato come conseguenza delle limitazioni, all'esercizio di alcuni diritti costituzionali, derivanti dall'assunzione non pienamente volontaria dello status di militare; b) si ritiene tale soluzione in contrasto con la precedente tradizione normativa e quindi con i principi e criteri

direttivi di delegazione, non essendo stato consentito al personale del disciolto Corpo forestale di scegliere di transitare in altra Forza di polizia ad ordinamento civile; c) si contesta la violazione della legge delega laddove il transito ad altra forza di polizia, anche a ordinamento militare, diversa da quella che ha assorbito il Corpo, non è stato previsto come facoltativo ma come obbligatorio; d) si lamenta la violazione del principio di ragionevolezza sotto il profilo che la scelta operata dal Governo di militarizzare il personale del disciolto Corpo forestale, a fronte del notevole sacrificio imposto al personale stesso, non appare proporzionata allo scopo del mantenimento dell'efficienza che al Corpo è sempre stata riconosciuta, oltre che in violazione della precedente tradizione normativa riguardante sia le altre forze di polizia che lo stesso Corpo forestale; e) l'obbligatorio riassorbimento in forze militari risulterebbe altresì in violazione diretta del contenuto della delega, che, tra l'altro, imponeva la salvaguardia delle peculiarità ordinamentali e la facoltà di scelta per il personale ai fini del transito in altre forze di polizia, ove ne derivasse un mutamento della condizione da civile a militare; sulla delicata questione risulta anche pendente un reclamo presso il Comitato europeo dei diritti sociali (CEDS) del Consiglio d'Europa;

gran parte delle tesi di cui sopra erano già state manifestate, documentate e depositate dai sindacati del Corpo forestale dello Stato nel corso della audizione informale sull'atto del Governo n. 306, recante "Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato", svoltasi presso le Commissioni riunite 1a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) e 4a (Difesa) del Senato in data 14 giugno 2016;

in data 18 settembre 2014, in 1a Commissione permanente del Senato, seduta n. 197, nel corso dell'indagine conoscitiva sull'atto Senato n. 1577, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", era anche stato depositato un documento ufficiale dell'amministrazione del Corpo forestale dello Stato che suggeriva una proposta di riorganizzazione innovativa, ossia la confluenza nel Corpo forestale del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) e dei corpi di Polizia provinciale, l'assunzione dei compiti di direzione tecnica dei parchi nazionali e del ruolo di centralità nella direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi;

sulla vicenda del Corpo forestale dello Stato il firmatario del presente atto di sindacato ispettivo ha, altresì, presentato numerose interrogazioni, senza aver ricevuto alcuna risposta, e precisamente: 4-04380, 4-04489, 4-04833, 4-04918, 4-05223, 4-05325, 4-06055, 4-07842, 4-07650;

nel corso della seduta n. 496 dell'Assemblea del Senato, il 3 agosto 2015, l'Aula, con parere favorevole del Governo, aveva approvato un ordine del giorno proposto dal gruppo Lega Nord e Autonomie (9/1577-B/7, resoconto Senato G8.4) che impegnava il Governo: "in sede di esercizio della delega concernente il riassetto delle funzioni di polizia dell'ambiente, a non disperdere il patrimonio di esperienze e di capacità dell'attuale Corpo forestale dello Stato, evitandone in particolare lo smembramento, e a mantenere lo status civile del suo personale";

un analogo ordine del giorno era stato accolto dal Governo in sede di 1a Commissione permanente del Senato in data 31 luglio 2015 (0/1577-B/21/1),

si chiede di sapere:

se non sia il caso di ripensare l'intera riforma che ha portato allo smembramento delle funzioni e del personale del Corpo forestale dello Stato tra diverse amministrazioni dello Stato (Arma dei Carabinieri, Vigili del fuoco, Guardia di finanza, Polizia di Stato e Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali);

se il Governo sia a conoscenza del citato progetto di riorganizzazione e di riordino del Corpo forestale dello Stato presentato ed acquisito agli atti del Senato in data 18 settembre 2014; per quali ragioni il Governo, nella stesura ed adozione del decreto legislativo n. 177 del 2016, non abbia tenuto conto dell'indicazione contenuta nell'ordine del giorno approvato in data 3 agosto 2015 che, se recepito, avrebbe risparmiato alla giustizia amministrativa l'enorme contenzioso instauratosi. (4-08012)